



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181
E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it - Cod.Fisc. 90055060447
Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP - sito web: www.iscmontalcini.edu.it

Porto Sant'Elpidio, data del protocollo

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO MONTALCINI
AL SITO WEB

Oggetto: COVID19. Cessazione stato di emergenza e nuove disposizioni a seguito della introduzione del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022.

OBBLIGHI VACCINALI A CARICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal proprio medico curante di medicina generale, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. *green pass base*).

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

PERSONALE DOCENTE INADEMPIENTE ALL'OBBLIGO VACCINALE

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, il Decreto-Legge 24 del 24 marzo 2022 detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, che *"La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati"*. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, *"impone al Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"*.

Inoltre, stabilisce che *"I Dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica"*.

Pertanto, a decorrere **dal 1° aprile 2022** cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito e potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento. Fermo restando ogni altro obbligo (in particolare mascherina chirurgica e green pass base) per l'ingresso nelle scuole, l'attività lavorativa si svolge presso la sede di lavoro con **orario di servizio di 36 ore settimanali**.

PERSONALE ATA INADEMPIENTE ALL'OBBLIGO VACCINALE

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", il personale ATA, pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, deve essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24 e cioè dal 25 marzo 2022 e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Si rinvia alla specifica e separata circolare interna "Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2".

Si precisa che, ai fini del calcolo del quarto caso di positività di cui all'art. 9, co. 2 del D.L. 24/2022:

- non viene considerato il personale scolastico docente ed ATA;
- va considerato un intervallo non superiore a cinque giorni fra un caso e l'altro.

UTILIZZO DELLE MASCHERINE

E' confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

GESTIONE DELLA FREQUENZA DEGLI ALUNNI

In tutti gli ordini e gradi, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

ATTIVAZIONE DAD PER ALUNNI IN ISOLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni in isolamento seguono l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

TRASPORTO SCOLASTICO

In ragione del cessato stato emergenziale al 31 marzo la capacità di carico dei mezzi TPL viene restituita al 100% della capienza (attualmente è definita all'80%).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vincentiis

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.